# COMUNE DI RUVIANO

## Provincia di Caserta

# Copia di Atto del Consiglio Comunale

N. 6 del Reg.	Oggetto:	IMPOSTA	UNICA	COMUN	IALE	(I.U.C.).
Data 22-03-2018	APPROVA	AZIONE	<b>ALIQUOTE</b>	(E	DET	RAZIONI
	D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2018.					

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue, del mese di marzo, alle ore 19:40, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 0001290 del 16.03.2018, sì è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nelle forme di legge in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede la seduta il Presidente, Prof. Mario Andrea Petrazzuoli.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti **n.** 11 e assenti **n.** 0 come segue:

Cognome e Nome	Carica Ricoperta	Presente/Assente	
Cusano Roberto	Sindaco	Presente	
Cusano Antonio	Consigliere	Presente	
Petrazzuoli Andrea	Consigliere	Presente	
Petrazzuoli Mario Andrea	Pres. del	Presente	
retrazzaon Mario Anarea	Consiglio	riesente	
De Filippo Pasquale	Consigliere	Presente	
Coppola Antonio	Consigliere	Presente	
Izzo Giuseppe	Consigliere	Presente	
Petrazzuoli Domenico detto Mimmo	Consigliere	Presente	
Izzo Giuseppe detto Pino	Consigliere	Presente	
Del Vecchio Bianca	Consigliere	Presente	
Di Meo Giovanni	Consigliere	Presente	

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Milena Barattini incaricato della redazione del verbale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica, ha espresso parere Favorevole: Dott.ssa Filomena Tufano
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile e attestazione di copertura Finanziaria, ha espresso parere Favorevole: Dott.ssa Filomena Tufano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio, sulla proposta in oggetto, esprime Parere Favorevole,

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Ruviano, 21-03-2018

Il Responsabile del Servizio f.to Dott.ssa Filomena Tufano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta in oggetto, esprime Parere Favorevole,

attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibri di bilancio.

Ruviano, 21-03-2018

Il Responsabile del Servizio f.to Dott.ssa Filomena Tufano In proseguimento di seduta,

- Il Presidente introduce e illustra l'argomento all'ordine del giorno.
- Il Presidente: passiamo alla votazione per alzata di mano: UNANIMITA'
- Il Presidente: passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Si vota per alzata di mano: UNANIMITA'

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **RICHIAMATI:**

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, di riordino della finanza degli enti territoriali;
- gli artt.8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23;
- l'art.13 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'art.1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (cd. Legge di Stabilità 2014), istitutiva della IUC, la quale consta dell'IMU (per la componente patrimoniale), e della TARI e della TASI (per la componente riferita ai servizi);
- l'art.9-bis, comma 1, del d.l. 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;
- la legge 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di Stabilità 2016);

VISTO, in particolare, l'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

#### **DATO ATTO** che:

- a) l'art.172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- b) l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (cd. Legge finanziaria per il 2007), stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- d) l'art.174 del menzionato d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- e) il decreto Ministero Interno 29 novembre 2017 ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;
- f) con decreto del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2018, n.38, il Ministero dell'Interno ha prorogato al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**PRESO ATTO** che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**DATO ATTO** che l'art.13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n.201, dispone che, "... Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare.a partire dall'1 gennaio 2015, è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e inscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi parsi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. ...";

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 10 del capitolo 2 (che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU) del Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.09.2014, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.01.2015, è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, anche per il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2012 nelle misure di seguito riportate:

- Abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%;
- 2° casa ed altri immobili: 0.76%
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%;

### RICHIAMATE, altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.09.2014, con la quale si è proceduto all'approvazione del Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.01.2015, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per l'anno 2014, si è stabilito di confermare le aliquote IMU applicate nel 2013 e applicare la modifica delle detrazioni dell'IMU prevista dal nuovo Regolamento IUC;

**DATO ATTO**, a tale ultimo riguardo, che l'art. 10 del sopracitato Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale – componente Imposta Municipale Propria (IMU) prevede che "... All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. ...";

RICORDATO che il precitato comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce che "Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/I, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. ...";

**DATO ATTO** che codesto Ente non ha modificato dette aliquote e detrazioni negli anni successivi;

**RILEVATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1, commi 707-721, della legge 27 dicembre 2013, n.147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6 e C/7), con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228;

**CONSIDERATO**, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente riconfermare le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati negli anni precedenti con le succitate deliberazioni di Consiglio Comunale e nel rispetto della disciplina vigente sopra richiamata;

# **RITENUTO** di provvedere in merito;

**RICHIAMATO**, infine, l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";

#### **VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.n.4033 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

#### VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.09.2014, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.01.2015, che al capitolo 2 disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il funzionigramma dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 13.12.2016;
- i decreti sindacali di conferimento degli incarichi di Responsabile di Servizio;

**ACQUISITI E ALLEGATI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: UNANIMITA'

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate e trascritte, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018, secondo lo schema di seguito riportato:

Fattispecie	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota di base per tutte le restanti tipologie	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c.3bis del D.L.	
557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994	Esenti
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1,	
A/8 e A/9)	€ 200,00

- 2. di dare atto che la suddetta detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, fissata in euro 200,00, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.13, comma 13-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n.201, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune;
- 5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, cui si demanda l'adozione di ogni atto connesso e consequenziale all'attuazione della stessa;

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: UNANIMITA'

# **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

# Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio f.to Prof. Mario Andrea Petrazzuoli Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Milena Barattini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

# **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza comunale, lì 23-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Milena Barattini

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì 23-03-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Milena Barattini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

# **ATTESTA**

che la presente deliberazione

[x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

[] diviene esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza comunale, lì 23-03-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Milena Barattini